



RIAPERTURA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI PER LA FREQUENZA AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN PERSONA, MERCATO, ISTITUZIONI E DI N.1 POSTO CON BORSA DI STUDIO FINANZIATA DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO COMP4DRONES PER LA FREQUENZA AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER L'INGEGNERIA, XXXVI CICLO.

Emanato con Decreto Rettorale del 6 maggio 2021, n. 570.

Termine di scadenza per l'iscrizione al concorso: 31 maggio 2021

**Articolo 1
Attivazione**

1. In conformità a quanto disposto con Decreto Rettorale del 6 maggio 2021, numero 570, sono riaperti i termini del Bando di Concorso per la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca in Persona, Mercato, Istituzioni, XXXVI Ciclo, per l'assegnazione di n. 4 posti riservati a Borsisti di Stati Esteri e per la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria, ciclo XXXVI, per l'assegnazione di n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Ingegneria nell'ambito del progetto COMP4DRONES.
I dettagli delle posizioni messe a concorso sono indicati nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (**allegato A**).

**Articolo 2
Requisiti di ammissione**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 1 del presente bando di selezione coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea specialistica o magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509;
 - c) titolo accademico conseguito all'estero, dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui alle precedenti lettere a) e b) o comunque ritenuto idoneo secondo modalità e procedure definite dai commi 2 e 3 del presente articolo;
2. La idoneità di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere valutata dalla Commissione Esaminatrice di cui all'articolo 6 del presente bando di selezione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45
I candidati sono tenuti ad allegare, a pena di esclusione, i documenti necessari a consentire alla competente Commissione Esaminatrice di accertare l'idoneità del titolo accademico conseguito

all'estero e, in particolare, quelli che comprovano l'intero percorso formativo e la carriera universitaria.

I predetti candidati sono tenuti, in particolare, ad allegare, secondo le modalità di seguito specificate:

- a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
- b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione (*transcript of records*);
- c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (*Diploma Supplement*, dichiarazione di valore in loco, ecc., rilasciati rispettivamente dalla Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all'estero);
- d) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana o inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.

I candidati che concorrono ai 4 posti riservati a Borsisti di Stati Esteri dovranno, altresì, presentare esclusivamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, la documentazione concernente la borsa di studio di cui sono titolari (Borsa di Studio).

Articolo 3

Presentazione della domanda di ammissione e titoli

1. La domanda di partecipazione al concorso, in lingua italiana o in lingua inglese, redatta secondo i moduli all'uopo predisposti (Allegato B), **dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre, le ore 12:00 del 31 maggio 2021.**
2. La procedura telematica di presentazione delle domande verrà attivata dalle ore 12:00 del giorno 11 maggio 2021 e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2021, pertanto, non sarà più possibile l'iscrizione al concorso, né la stampa della domanda.
3. **La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.**
4. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione i candidati, a pena di esclusione e con riferimento alle schede allegate al presente bando (allegato A), dovranno inoltre indicare espressamente i loro interessi di ricerca scegliendo:
 - per il dottorato in "*Persona, Mercato, Istituzioni*" non più di un "*curriculum*" e, all'interno del curriculum prescelto, il settore scientifico-disciplinare per il quale intendono concorrere, tra quelli elencati nell'allegato A;
5. I candidati dovranno, altresì, a pena di esclusione, presentare esclusivamente tramite procedura telematica, la seguente documentazione:
 - a) "*curriculum vitae*", con l'indicazione di eventuali, ulteriori titoli posseduti;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana);
 - c) la tesi di laurea esclusivamente in formato elettronico PDF (solo per il Corso di Dottorato in Persona, Mercato, Istituzioni);
 - d) la "*sinoss*" o un "*abstract*" della tesi di laurea, con un numero di pagine non superiore a quattro, ed eventuali pubblicazioni scientifiche, ciascuna con il relativo "*abstract*", in formato elettronico PDF;
 - e) una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) la documentazione concernente la borsa di studio di cui sono titolari (Borsa di Studio) per i candidati che concorrono ai 4 posti riservati a Borsisti di Stati Esteri;
 - g) una lettera di motivazione (solo per i candidati al Corso di Dottorato di Ricerca in "*Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria*").
 - h) Eventuali lettere di referenze;

6. I candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera dovranno, altresì, presentare esclusivamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
 - b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione o scala di valutazione (*Transcript of Records*);
 - c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (*Diploma Supplement*, ove esistente, dichiarazione di valore in loco, ecc.) rilasciati rispettivamente dall'Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all'estero ovvero dichiarazione di equipollenza alla Laurea italiana, con indicazione dell'Università italiana e gli estremi del Decreto Rettorale con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa);
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
7. A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione in lingua italiana o inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.
8. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono, inoltre, autorizzare le competenti Unità Organizzative dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi del Sannio al trattamento dei loro dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*);
9. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Resta salva la facoltà della Amministrazione di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della vigente normativa, ovvero di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
10. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20 della Legge del 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame, secondo i modelli all'uopo predisposti.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. Le prove d'esame saranno dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le modalità di svolgimento delle prove di esame sono espressamente e tassativamente previste e disciplinate nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (Allegato A).
Il colloquio sarà in "teleconferenza" per i candidati stranieri o per quelli italiani. Date, orari e sede di svolgimento delle predette prove di esame saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito web di ateneo, all'indirizzo: <https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca>.
3. Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
4. Entro la scadenza del presente bando di concorso, i **candidati con disabilità o portatori di DSA** (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 numero 104 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove di ammissione. Le richieste presentate, esclusivamente tramite procedura telematica, saranno valutate dalle Commissioni Esaminatrici. Le disabilità devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità Sanitarie. Per i candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento si intendono i candidati con diagnosi di: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia. Tali Disturbi Specifici dell'Apprendimento dovranno risultare da apposita certificazione clinica, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da liberi professionisti non più di tre anni prima della scadenza del presente bando. Ai candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, certificati ai sensi della legge dell'8 ottobre 2010, numero 170, è concesso un

tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. **Le certificazioni dovranno essere presentate, esclusivamente tramite procedura telematica tassativamente entro la scadenza del concorso.** In caso di mancata presentazione della documentazione non sarà garantita la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile ai fini dello svolgimento delle prove.

Articolo 5

Commissioni Esaminatrici e valutazione delle prove e graduatorie di merito

1. Il Rettore, con proprio Decreto, nomina per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del competente Collegio dei Docenti, la Commissione Esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e da due membri supplenti.
2. Le predette Commissioni saranno rese note con avviso pubblicato sul sito web di ateneo, all'indirizzo: <https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca>.
3. La Commissione Esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso di Dottorato di Ricerca e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.
4. Gli esperti di cui al comma 3 del presente articolo vengono nominati dal Rettore su proposta della Commissione Esaminatrice e assumono, all'interno della Commissione, il ruolo di componenti "aggregati".
5. I componenti "aggregati" possono esprimere il loro giudizio, con riferimento sia alla valutazione dei titoli che delle prove di esame, limitatamente alle materie specialistiche per le quali la Commissione Esaminatrice ha richiesto la loro collaborazione.
6. Nella Commissione Esaminatrice le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, nel caso in cui sia stato nominato componente della Commissione, o dal professore più anziano in ruolo.
7. La valutazione sia dei titoli che delle prove di esame deve essere effettuata dalla Commissione Esaminatrice in conformità ai criteri e ai parametri definiti nelle schede allegate al presente bando di selezione per formarne parte integrante (Allegato A).
8. Al termine della procedura di selezione la Commissione Esaminatrice redige la graduatoria finale di merito.
9. La graduatoria è compilata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.
10. In caso di parità di voti, ai soli fini della assegnazione dei posti senza borsa di studio, è preferito il candidato più giovane di età, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge del 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge del 16 giugno 1998, numero 191.
11. Le graduatorie di merito sono approvate con Decreto Rettorale, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca>. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto, non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione delle graduatorie e alla scadenza per l'immatricolazione.

Articolo 6

Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca secondo l'ordine stabilito nella rispettiva graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
2. L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, anche senza diritto alla borsa di studio, sono incompatibili con la contemporanea iscrizione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso altre istituzioni universitarie, italiane o straniere, ovvero alle Scuole di Specializzazione, ai Corsi di Perfezionamento e Master, ai Corsi Singoli, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente per il raccordo con le Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia. La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è compatibile con la contemporanea frequenza ai

Percorsi Formativi finalizzati al conseguimento dei 24CFU presso l'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 7 **Iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca**

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dovranno, a pena di decadenza, presentare la domanda di immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca, esclusivamente tramite procedura telematica che sarà aperta dopo l'approvazione degli atti della selezione, entro il termine di scadenza fissato all'atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul Sito Web di Ateneo.
2. I candidati vincitori che non procederanno all'immatricolazione entro i termini indicati nell'avviso saranno considerati tacitamente rinunciari. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte dei candidati vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 8 **Tasse e contributi**

1. A decorrere dal secondo anno, a tutti i dottorandi regolarmente iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un "budget" per le attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima.
2. I candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca senza diritto alla borsa di studio **non sono tenuti** al pagamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso, ai sensi dell'articolo 1, comma n. 262 della Legge dell'11 dicembre 2016 "Legge di Stabilità".
3. Tutti i candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca con e senza diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio e la marca da bollo assolta in modo virtuale.

Articolo 9 **Diritti e doveri dei dottorandi e conseguimento del titolo**

1. Per tutto quel che riguarda i diritti e i doveri dei dottorandi e le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel *Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca*, che può essere visionato e consultato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo:
<http://www.unisannio.it/it/ateneo/regolamenti/regolamenti-didattica>.

Articolo 10 **Responsabile del Procedimento**

1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, Responsabile della U.O. Post Laurea.

Articolo 11 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*), l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione e alla gestione delle carriere.

2. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo agli articoli 11 e 12 del *Regolamento generale sulla protezione dei dati* tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Articolo 12 **Norme finali**

1. Il presente bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, sarà inviato, in via telematica, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "*Concorsi ed Esami*", e verrà, inoltre, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, sul Sito Europeo denominato "*Euraxess*", e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di contrasti interpretativi, si riterrà valido il testo del bando in lingua italiana.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, nell'articolo 19 della Legge del 30 dicembre 2010, numero 240, nel Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45, nel *Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca* e nel *Regolamento Didattico di Ateneo*, Parte Generale.

IL RETTORE
(Professore Gerardo Canfora)
"Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005"